

La Cassazione ha fatto piazza pulita delle incertezze sulla clausola di salvaguardia

Liste sospese, ma supplenze salve

I contratti decadono solo se la graduatoria è annullata

DI ANTIMO DI GERONIMO

I contratti di supplenza restano in piedi anche se il giudice sospende la graduatoria. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione, con 2 sentenze depositate il 1° dicembre scorso (24370 e 24371/2010). I giudici di legittimità hanno chiarito che la risoluzione di diritto dei contratti individuali di lavoro, stipulati a seguito del conferimento di incarichi di supplenza, può avvenire solo se viene annullata la graduatoria. Se invece la graduatoria viene semplicemente sospesa, in sede cautelare, i contratti stipulati tramite lo scorrimento della graduatoria sospesa rimangono in essere. Per lo meno fino a quando la graduatoria sospesa non viene annullata. La sentenza fa piazza pulita delle incertezze che ancora sopravvivono, nonostante l'inserimento della cosiddetta clausola di risoluzione espressa nel contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 44, comma 7). Si tratta di una condizione, ordinaria-

mente prevista dall'art. 1456 del codice civile, che viene ormai sistematicamente inserita anche nei contratti individuali di lavoro. E che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro qualora venga annullata la procedura di reclutamento. Tale procedura consiste nella compilazione di apposite graduatorie, a livello provinciale, pluridistrettuale e a livello di istituzione scolastica, nello scorrimento delle stesse per individuare gli aventi titolo. E infine nella stipula dei contratti di supplenza che fanno seguito allo scambio di proposta e accettazione, rispettivamente, da parte dell'amministrazione e dei lavoratori interessati. A livello provinciale, gli elenchi prendono il nome di graduatorie a esaurimento. A livello pluridistrettuale vengono chiamate elenchi prioritari (salvaprecari). E infine a livello di singola istituzione scolastica, vengono denominate graduatorie di circolo e di istituto. Dopo la compilazione degli elenchi, a seguito della insorgenza di cattedre o spezzoni disponibili, l'am-

ministrazione procede alle assunzioni scorrendo gli elenchi: si parte dalla fase provinciale e poi, esaurita questa, si procede con le altre fasi. La presenza di eventuali errori nella individuazione delle disponibilità (per esempio l'inesistenza della cattedra o dello spezzone) oppure nella compilazione delle graduatorie utilizzate per le assunzioni, comporta l'annullamento del procedimento di assunzione. E ciò comporta a sua volta la risoluzione di diritto dei contratti così stipulati.

L'annullamento delle graduatorie può avvenire in autotutela (quando ad annullarle è la stessa amministrazione) oppure in sede in giudizio, quando è il giudice a disporre tale annullamento. Ma se invece di annullarla il giudice si limita a sospendere la graduatoria, la Cassazione ha spiegato che, non trattandosi di annullamento della procedura di reclutamento, i contratti già stipulati scorrendo la graduatoria sospesa restano in essere. Per lo meno fino a quando il giudice non provvede ad annullare.

— Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
 di ALESSANDRA RICCIARDI
 aricciardi@class.it



La sede della Corte di Cassazione

